

R

DISEGNO DI LEGGE N° 32

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Atti Consiglio n. 141 III<sup>a</sup> Legislatura

"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ART. 5 L.R. 13/2/1981 N° 19  
AVENTE AD OGGETTO: ""NORME ATTUAZIONE ART. 5, 5° COMMA,  
L.R. 12/5/1980 N° 43""

Approvato dalla G.R. nella seduta dell'8/6/1981.

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: Applicazione dell'art.5 L.R. 13.2.81 n.19

In riferimento all'applicazione dell'art.5 della L.R. n.19/81, e in particolare alla nomina dei rappresentanti sindacali quali componenti della commissione esaminatrice, poiché non è possibile a questo Ufficio stabilire, con dati concreti e ufficiali, le quattro Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto che a fronte dei quattro componenti previsti dal terzo capoverso dell'art.5 sono state avanzate cinque candidature da altrettante organizzazioni sindacali, al fine di evitare eventuali ricorsi che potrebbero invalidare l'espletamento del concorso, si ritiene di dover aumentare il numero dei rappresentanti sindacali da quattro a cinque componenti in modo da soddisfare tutte le richieste di candidature effettuate dalle organizzazioni sindacali interessate.

pertanto si propone la seguente modifica al citato art.5:

## Disegno di Legge

Modifiche e integrazioni all'art.5 della L.R. 13.2.81 n.19 avente ad oggetto " Norme di attuazione dell'art.5, VI comma della L.R. 12.5.80 n.43 ".

### Art.1

Il terzo comma dell'art.5 della L.R. 13.2.81 n.19 è così modificato:

" n.5 rappresentanti sindacali designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - componenti."

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla V Commissione Consiliare permanente il 11.6.81